

aprile 2025

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise |
settore tabacchi

Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione, del 3 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l'aggiunta della Georgia all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito GU L, 2025/411 del 6.3.2025
- Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024) (PESC) GU C, C/2025/1499 del 6.3.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato GU L, 2025/486 del 18.3.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio GU L, 2025/612 del 25.3.2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 della Commissione, del 31 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 GU L, 2025/664 del 31.3.2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane e Direzione Accise - Avviso del 4 marzo - Merci destinate alle piattaforme Offshore - Trattamento Fiscale (ai fini doganali)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Prot.0157441 del 07.03.2025 U - Circolare n. 3/2025 - Applicazione delle Sanzioni Tributarie introdotte dal D.Lgs n. 141 del 2024. FAVOR REI e Regime Transitorio - Chiarimenti interpretativi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri diritti doganali - Avviso del 10 marzo 2025 - Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 13 marzo - Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il Regolamento (CE) n. 517/2014



Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 marzo 2025 - MERCI DESTINATE ALLE PIATTAFORME OFFSHORE - TRATTAMENTO FISCALE
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa dell'11 marzo 2025 Prot.0162606 - Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'Italia con Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019, per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone montane ed in altri territori svantaggiati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 28 marzo 2025 Prot. 0195193 - Decreto Legislativo n. 504/95, Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Precisazioni del 02.04.2025 - Prot. N. 0204312 - Sistema Re.Tes.

Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.5/2025 del 24 marzo 2025 Prot.0189288- Pagamento delle somme a titolo di una tantum





Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione, del 3 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l'aggiunta della Georgia all'elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito GU L, 2025/411 del 6.3.2025

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento 2025/411, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per includere la Georgia tra i paesi contraenti del regime comune di transito e della convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Le modifiche riguardano gli allegati 32-01, 32-02, 32-03 (Impegno del garante) e 72-04, (Certificato di garanzia globale e Certificato di esonero dalla garanzia) che ora includono la Georgia.

I vecchi formulari possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2026, con gli adattamenti necessari.

Il regolamento si applica dal 1° febbraio 2025.

Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 24 febbraio 2025 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (che aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024) (PESC) GU C, C/2025/1499 del 6.3.2025

Nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato l'aggiornamento C/2025/1499, riguardante la sostituzione dell'elenco comune delle attrezzature militari adottato dal Consiglio il 19 febbraio 2024.

L'elenco completo è consultabile nel testo della comunicazione stessa.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato GU L, 2025/486 del 18.3.2025

Dal 1° gennaio 2026 per importare prodotti soggetti al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) sarà obbligatoria la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato; con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, pubblicato il 18 marzo 2025 e applicabile dal successivo 28 marzo, sono stati stabiliti i requisiti e le procedure per ottenere tale qualifica.

Requisiti principali:

1. Capacità finanziaria e operativa: struttura amministrativa adeguata, controlli efficaci per i certificati CBAM e sistemi di gestione del rischio.
2. Compliance: nessuna violazione grave delle norme doganali e fiscali negli ultimi 3 anni, né condanne per reati gravi negli ultimi 5 anni.
3. Documentazione a supporto: relazioni di esperti, certificazioni ISO e audit per dimostrare la conformità.

Procedure e tempistiche:

- Le richieste dovranno essere presentate attraverso la piattaforma del registro CBAM.
- L'autorità competente ha fino a 180 giorni (ridotti a 120 giorni dal 15 giugno 2025) per valutare le richieste.



- Un eventuale rigetto potrà essere contestato entro 30 giorni.

Altre disposizioni:

- La revoca dell'autorizzazione non impone un periodo di attesa per nuove domande.
- Gli Operatori Economici Autorizzati non beneficeranno di procedure semplificate per la presentazione della domanda.

In sintesi, il Regolamento punta a garantire affidabilità e trasparenza degli operatori economici richiedenti la qualifica di Dichiaranti CBAM autorizzati e a supportare una corretta applicazione del CBAM.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sul suo adattamento alle nuove disposizioni introdotte dal pacchetto Omnibus che in data 26 febbraio ha previsto diverse semplificazioni delle misure relative alla sostenibilità; per il CBAM la bozza di proposta prevede, tra le novità di maggior rilievo, un'esenzione *de minimis* per importazioni inferiori a 50 tonnellate di beni CBAM all'anno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio GU L, 2025/612 del 25.3.2025

La Commissione Europea, in data 26 marzo, ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 apportando modifiche significative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, relativo alle misure di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio importati nell'Unione.

Le principali motivazioni sono legate alla sovrapproduzione di acciaio rispetto alla contrazione della domanda nel mercato unionale e all'aumento delle esportazioni di acciaio dalla Cina e da altri paesi.

Le 26 categorie di prodotti sono state suddivise in 4 gruppi per valutare le pressioni generate dalle misure. Il Gruppo 1, che include fogli e nastri laminati a caldo, ha mostrato la pressione più elevata. È stata creata una sottocategoria 1B per un prodotto altamente specializzato, con numeri d'ordine specifici per i paesi esportatori.

La percentuale di liberalizzazione annuale è stata ridotta dall'1% allo 0,1% a partire dal 1° luglio 2025, a causa delle prospettive negative sul consumo di acciaio a livello mondiale e nell'Unione.

È stato aggiornato l'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia, basandosi sulle importazioni più recenti del 2024.

Le modifiche, applicabili dal 1° aprile 2025, includono paesi listati nel regolamento, tra cui Cina (inclusa per le categorie 1B, 3A e 15), Egitto (incluso per la categoria 1A), Turchia (inclusa per le categorie 1A e 5; esclusa per le categorie 3A e 8).

La Commissione Europea ha poi introdotto un meccanismo per consentire ai maggiori esportatori che hanno esaurito il proprio contingente specifico per paese di accedere ai volumi di contingenti residui nell'ultimo trimestre dell'anno di salvaguardia. Questo sistema mira a evitare che i volumi inutilizzati rimangano tali.

Per proteggere i fornitori minori, la Commissione ha elaborato un sistema basato sull'utilizzo effettivo dei contingenti residui nei trimestri precedenti. Le categorie di prodotti sono suddivise in tre gruppi con diversi scenari di accesso:

1. Nessun accesso: i fornitori già aventi diritto esauriscono da soli i contingenti residui.
2. Accesso limitato: i fornitori utilizzano solo una parte dei contingenti residui e necessitano di altre origini in quantità limitate.
3. Nessuna limitazione: il livello di utilizzo dei contingenti residui non è elevato.



A causa del rallentamento del mercato dell'acciaio, la Commissione ha deciso di non fornire più accesso nel quarto trimestre ai detentori di contingenti specifici per paese nelle categorie con pressione delle importazioni e calo del consumo. I regimi di accesso sono stati adattati per garantire che i flussi commerciali tradizionali siano preservati.

Le modifiche sono applicabili dal 1° aprile 2025.

Per maggiori dettagli, si invita alla consultazione del regolamento.

Si evidenzia che regolamento in esame è stato oggetto di rettifica pubblicata in data 28 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nella serie L 2025/90293 e consultabile al seguente link [Rettifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio \(GU L, 2025/612, 25.3.2025\)](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/664 della Commissione, del 31 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2882 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione \(UE\) 2018/886 e \(UE\) 2020/502 GU L, 2025/664 del 31.3.2025](#)

Nel contesto delle relazioni commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, la Commissione Europea ha comunicato, tramite il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 che modifica il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/2882](#) la decisione di prorogare la sospensione dei dazi doganali supplementari fino al 14 aprile 2025.

I dazi doganali supplementari erano stati introdotti dai regolamenti: [Regolamento \(UE\) 2018/886](#) e [Regolamento \(UE\) 2020/502 \(UE\) 2020/502](#), che prevedevano l'applicazione di dazi sulle importazioni nell'Unione di prodotti specifici originari degli Stati Uniti d'America.

La Commissione precisa che questa decisione mira a fornire ulteriori opportunità di cooperazione con gli Stati Uniti, affinché la controversia sulle tariffe possa trovare una soluzione prima che i dazi doganali inizino nuovamente ad essere applicati dal 15 aprile 2025.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane e Direzione Accise - Avviso del 4 marzo - Merci destinate alle piattaforme Offshore - Trattamento Fiscale \(ai fini doganali\)](#)

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, che ha abrogato l'art. 132 del D.P.R. n. 43/73 (TULD), sono state definite le modalità operative per il trattamento fiscale (IVA e accise) delle merci destinate alle piattaforme offshore e utilizzate nelle acque territoriali dell'UE.

L'art. 8, c. 5 del D.P.R. n. 633/72 (Decreto IVA) prevede la non imponibilità IVA per tali merci, equiparando le piattaforme petrolifere fisse alle navi. È possibile presentare una dichiarazione doganale di esportazione ai sensi dell'art. 269, par. 2 del CDU per attestare il diritto all'esenzione IVA o accise. Se le merci sono destinate a piattaforme offshore al di fuori delle acque territoriali, si applica la procedura di esportazione prevista dall'art. 269, par. 1 del CDU.

Per i dettagli sul trattamento relativo alle accise, si invita a consultare la nostra sezione appositamente dedicata in questa TAX NEWS.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Controlli Dogane - Prot.0157441 del 07.03.2025 U - Circolare n. 3/2025 - Applicazione delle Sanzioni Tributarie introdotte dal D.Lgs n. 141 del 2024. FAVOR REI e Regime Transitorio - Chiarimenti interpretativi](#)

Con la Circolare n.3/2025 l'Ufficio Controllo Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce l'applicazione delle sanzioni tributarie introdotte dal D.Lgs. n. 141/2024.

In particolare, l'art. 7, comma 3, del D.lgs. 141/2024 stabilisce che le sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Questo nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalle "*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione*" e dalle modifiche al Testo unico sulle accise, deroga al principio del "favor rei" di cui all'art. 3, comma 3, del D.lgs. 472/1997.

La Corte di Cassazione (sentenza n.1274 del 19 gennaio 2025) ha confermato la legittimità di questa deroga, affermando che l'irretroattività delle nuove sanzioni, più favorevoli, è giustificata dalla necessità di un tempo per l'attuazione del nuovo sistema sanzionatorio. Alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 141/2024, pertanto, si applicano i regimi sanzionatori previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) e dal D.lgs. 504/95.

Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare in esame.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri diritti doganali - Avviso del 10 marzo 2025 - Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE](#)

A seguito della comunicazione della Banca Centrale Europea riguardante la riduzione di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento, con effetto dal 12 marzo 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la riduzione dei tassi di interesse:

- al 2,50% sui depositi presso la Banca Centrale;
- al 2,65% sulle operazioni di rifinanziamento marginale;
- al 2,90% e sulle operazioni di rifinanziamento principali.

La modifica del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento principali incide su:

- il calcolo degli interessi di credito sui dazi all'importazione o all'esportazione per agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento (art. 112 CDU);
- gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione (art. 114 CDU);
- gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei diritti doganali che costituiscono diritti di confine (art. 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione).



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione](#)
[- Avviso del 13 marzo - Regolamento \(UE\) 2024/573 del Parlamento Europeo e del](#)
[Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la Direttiva](#)
[\(UE\) 2019/1937 e che abroga il Regolamento \(CE\) n. 517/2014](#)

Mediante l'avviso sopra citato, l'ufficio Tariffa e Classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto l'aggiornamento nella Banca dati della Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) dei codici conseguenti alla modifica apportata dal Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorati a effetto serra.

L'operatore economico, a partire dal 12 marzo, deve dichiarare all'atto dell'esportazione, sotto la propria responsabilità, i seguenti codici corrispondenti alle condizioni di esenzione di cui può fruire:

- Y161 - Esenzione dal divieto di esportazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2024/573
 - Y168 - Esenzione militare dal divieto di esportazione (articolo 22, paragrafo 3, paragrafo 2 del Reg (UE) 2024/573
 - Y147 - Esenzione dall'etichettatura in caso di esportazione "non diretta" (articolo 12 paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2024/573.
-



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 4 marzo 2025 - MERCI DESTINATE ALLE PIATTAFORME OFFSHORE - TRATTAMENTO FISCALE](#)

Con l'avviso in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni, tra le altre, relativamente al trattamento ai fini delle accise degli oli minerali impiegati sulle piattaforme di perforazione o di sfruttamento nel mare territoriale. A tal riguardo è stata richiamata la Circolare n. 124, del 21 aprile 1993, concernente "*Oli minerali impiegati sulle piattaforme di perforazione o di sfruttamento ubicate nel mare territoriale*", che considerava ancora operante l'art. 132 del D.P.R. n. 43/73 (TULD), che permetteva di considerare i prodotti energetici consumati a bordo delle piattaforme per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini come "*esportazione definitiva*"; a seguito dell'abrogazione del TULD tali prodotti non possono più beneficiare dell'esenzione dall'accisa quando sono consumati nelle acque territoriali. Questo significa che i prodotti energetici utilizzati per queste attività non possono più godere delle agevolazioni fiscali previste per le esportazioni definitive.

In merito, è importante richiamare la Circolare n. 124 del 21 aprile 1993 (allegata all'avviso), riguardante gli oli minerali impiegati sulle piattaforme di perforazione o di sfruttamento ubicate nel mare territoriale. Inoltre, per l'utilizzo di prodotti sottoposti ad accisa sulla piattaforma off-shore (situata all'interno delle acque territoriali), si applicano le prescrizioni impartite con la Circolare n. 337/D del 31 dicembre 1997 (allegata all'avviso), in materia di oli minerali (oggi prodotti energetici) agevolati impiegati nelle ricerche petrolifere.

Tuttavia, il D.lgs n. 504/1995 (TUA) continua a prevedere alcune esenzioni e riduzioni d'accisa per specifiche tipologie di prodotti. In particolare, i prodotti energetici destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per diluire gli oli greggi o impiegati nella preparazione di fanghi per i lavori di perforazione possono beneficiare dell'esenzione dall'accisa, come indicato nel punto 1 della Tabella A allegata al D.lgs n. 504/1995. Inoltre, i prodotti utilizzati nei motori termici fissi per generare forza motrice o energia termica nei lavori di perforazione e nei servizi di cantiere possono usufruire di una riduzione del 30% dell'accisa intera, come previsto dal punto 9 della stessa Tabella A.

Se le operazioni di perforazione vengono realizzate utilizzando gas naturale, si applica una specifica agevolazione prevista dal punto 10 della Tabella A, che prevede un'accisa pari a 11,73 € per 1000 metri cubi di gas naturale. Infine, i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica necessaria all'alimentazione dei motori elettrici collegati alle macchine operatrici devono essere soggetti alle aliquote d'accisa specifiche indicate nell'Allegato I del D.lgs n. 504/1995. In caso di autoproduzione di energia elettrica, è prevista una riduzione dell'accisa applicata.

Si rimanda alla lettura dell'avviso per ulteriori approfondimenti.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa dell'11 marzo 2025 Prot.0162606 - Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'Italia con Decisione di esecuzione \(UE\) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019, per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone montane ed in altri territori svantaggiati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE](#)

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricordato che con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814, il Consiglio dell'Unione Europea aveva autorizzato l'applicazione di un'agevolazione fiscale sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in determinate zone geografiche in Italia, valida dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Questa decisione era in continuità con la precedente 2014/695/UE del 29 settembre 2014.

L'Agenzia ha precisato che fino al completamento dell'iter istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione europea, il beneficio fiscale continua a essere applicato sulla base dell'art. 8, co. 10, lettera c), della legge n. 448/98, e delle disposizioni regolamentari del 29 settembre 2014, contenute nel D.P.R. n. 361/99, nonché nelle determinazioni dell'Agenzia delle Dogane.



Se la nuova autorizzazione non sarà rinnovata entro l'anno o se la decisione di proroga non avrà effetto retroattivo, verrà meno il presupposto per l'applicazione del beneficio fiscale. In tal caso, si procederà al recupero delle somme maggiori dovute, calcolando la differenza tra la riduzione del costo applicata e l'aliquota ordinaria prevista per il gasolio e i GPL usati come combustibili per il riscaldamento.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura dell'informativa.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 28 marzo 2025 Prot. 0195193 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2025](#)

Il Decreto Legislativo n. 504/95, all'articolo 24-ter, punto 4-bis della Tabella A, prevede il rimborso di 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio commerciale utilizzato come carburante impiegato da veicoli per i consumi effettuati nel primo trimestre del 2025.

Il rimborso è destinato a diverse categorie di trasportatori, tra cui:

- imprese operanti nel trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia per conto proprio che per conto terzi;
- imprese che gestiscono il trasporto di persone, pubbliche o private, a livello interregionale o locale.

Il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, a condizione che vengano impiegati come sostituti del gasolio tradizionale, nel rispetto delle modalità stabilite.

I veicoli di categoria Euro 4 o inferiore sono esclusi dal beneficio; per giustificare i consumi di gasolio, gli esercenti devono presentare le fatture emesse dai fornitori e indicare correttamente nella dichiarazione:

- i chilometri percorsi (per i mezzi di trasporto);
- le ore di funzionamento (per i mezzi speciali con attrezzature fisse).

I beneficiari possono scegliere tra:

- compensazione tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo 6740.
- rimborso in denaro, seguendo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Per ottenere il rimborso i beneficiari devono presentare una dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile 2025. Per la compilazione e la stampa della dichiarazione, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane un software aggiornato. Coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale devono presentare la dichiarazione in formato cartaceo, accompagnata da un supporto informatico (CD, DVD o pen drive USB) contenente la copia digitale della dichiarazione.

I crediti d'imposta derivanti dai consumi del quarto trimestre 2024 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026, con la possibilità di richiedere il rimborso delle eccedenze non utilizzate fino al 30 giugno 2027.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'informativa.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Precisazioni del 02.04.2025 - Prot. N. 0204312 - Sistema Re.Tes.](#)

Con l'inizio del 2025, è stato attivato il nuovo sistema informatico Re.Tes. relativo alla gestione centralizzata della Tesoreria statale, superando il precedente modello basato sulle Sezioni di Tesoreria provinciale per il quale sono state fornite indicazioni di dettaglio con la circolare n. 41 del 16 dicembre 2024 (allegata all'informativa).



Tutti gli IBAN relativi ai versamenti sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato fanno ora riferimento a un'unica Tesoreria nazionale, incaricata della gestione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato.

A partire dal 1° gennaio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente gli IBAN pubblicati sui siti della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Agenzia, sostituendo quelli precedentemente assegnati alle singole Sezioni di Tesoreria provinciale.

In attesa di interventi tecnici per risolvere le criticità riscontrate, i soggetti obbligati al pagamento di accise, imposte di consumo e della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto devono effettuare i versamenti esclusivamente tramite il modello F24.

Nel caso in cui il pagamento tramite bonifico sia inevitabile, nella causale dovranno essere indicati: il codice accisa o ditta, il capitolo di entrata del bilancio dello Stato di riferimento e la sigla della provincia competente.

La contabile del bonifico dovrà essere, inoltre, trasmessa via PEC all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando gli indirizzi riportati nell'elenco allegato alla nota.

Per ulteriori chiarimenti, si invita alla consultazione del documento.

[DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43 - Revisione delle disposizioni in materia di accise.](#)

Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 04 aprile 2025, dà attuazione alle disposizioni degli artt. 12 e 16 della legge delega di riforma fiscale n.111 del 2023 nonché dell'art. 18, co. 3, lettera a) della stessa legge apportando alcune novità in materia di accise.

Tra i principali cambiamenti che il decreto apporta si segnalano:

- Introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC): l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riconosce al SOAC una particolare affidabilità nel regime fiscale delle accise, consentendo agli operatori in possesso di tale status e aventi sede nel territorio nazionale, di beneficiare di vantaggi fiscali specifici in base al riconoscimento della qualifica SOAC anche modulandoli in base al livello di affidabilità (base, medio e avanzato) attribuito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Modifica delle modalità di determinazione e aggiornamento della cauzione da parte dei depositari autorizzati
- Avvicinamento delle aliquote di accisa su benzine e gasolio: a partire dal 2025, l'accisa sulle benzine e quella sul gasolio utilizzato come carburante verranno allineate nell'arco di cinque anni. Ogni anno, si prevedono aggiustamenti dell'accisa con una riduzione di quella sulle benzine e un aumento di quella sul gasolio, con un incremento annuale che varierà tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro.
- Riforma della disciplina dell'accisa sul gas naturale: la nuova normativa stabilisce una distinzione tra gli usi domestici e non domestici del gas naturale (in questi ultimi, definiti in modo residuale, rientrano quelli attualmente considerati industriali). La dichiarazione di consumo da annuale passa a semestrale e gli acconti d'imposta non saranno più calcolati sulla base di un dodicesimo di quella relativa all'anno precedente, bensì calcolati sulla base del quantitativo fatturato o consumato nel mese precedente a quello di effettuazione del versamento.
- Riforma della disciplina dell'accisa sull'energia elettrica: anche per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica per la dichiarazione e i versamenti vengono introdotte modifiche simili a quelle introdotte per il gas naturale.
- Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti: attraverso la sostituzione dell'articolo 62 del TUA vengono aggiornate, semplificate e riorganizzate le disposizioni relative all'imposta di consumo. Viene ora previsto ai fini degli inventari periodici degli oli lubrificanti e degli altri prodotti soggetti all'imposta e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, previa approvazione Agenzia delle Dogane, la tenuta delle contabilità in forma aggregata per prodotti omogenei aventi la medesima destinazione tributaria.



- Revisione dei procedimenti di rilascio delle concessioni per le rivendite di tabacchi: infine, il Decreto apporta modifiche ai procedimenti di rilascio delle concessioni per le rivendite di tabacchi. Viene aggiornato il processo di autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco, con una semplificazione delle procedure burocratiche e una nuova durata dell'autorizzazione, che avverrà tramite l'assegnazione di un patentino.

Il Decreto entra in vigore il 5 aprile 2025; per alcune disposizioni i termini di applicazione hanno effetto differenziato: ad esempio quando ne è prevista l'emanazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi e dal 1° gennaio 2026 per il gas naturale ed energia elettrica.

Si rimanda alla consultazione del testo normativo per maggiori approfondimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.5/2025 del 24 marzo 2025](#)
[Prot.0189288- Pagamento delle somme a titolo di una tantum](#)

Con la circolare n. 5 del 2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che l'una tantum, consistente nel pagamento che il rivenditore deve effettuare per l'assegnazione, il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio, può essere saldato in un'unica soluzione o rateizzato, utilizzando il modello F24 o la piattaforma digitale PagoPA.

A tal riguardo viene raccomandato agli Uffici dei Monopoli di promuovere l'uso di PagoPA per i pagamenti una tantum, sostituendo il modello F24; con quest'ultimo, eventuali errori di compilazione, comportano un processo di rimborso complesso a differenza di quanto avviene con la piattaforma PagoPA.

Si rimanda alla lettura della circolare per ulteriori chiarimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 7 aprile 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

